



Sent. 119/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37709** del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza della sig.ra:

xxxxxxx, nata a xxxxxx il xxxxxx e residente in xxxxx alla Via xxxx n. x (xxxxxxx), elettivamente domiciliata in Lecce alla via 47° Reggimento Fanteria n. 4 presso e nello studio dell'Avv. Danilo Lorenzo che la rappresenta e difende (LRNDNL66A19E506V; domicilio digitale: danilo@pec.studiolorenzo.eu);

contro:

Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, ope legis domiciliato in Bari alla via Melo n. 97 presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende (domicilio digitale: bari@mailcert.avvocaturastato.it);

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale in Bari alla via N. Putignani n. 108, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (DLNLRI71C45B180L; domicilio digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

	uditi, alla pubblica udienza dell'8.4.2025, l'Avv. Giovanni Loria (presente in	
	sostituzione dell'Avv. D. Lorenzo) per la ricorrente e l'Avv. I. De Leonardis	
	per l'INPS; nessuno comparso per il Ministero della Difesa.	
	Ritenuto e considerato in	
	FATTO e DIRITTO	
	che:	
	- con ricorso depositato il xxxxxxxx la sig.ra xxxxxxx ha rappresentato:	
	• di aver prestato il proprio servizio alle dipendenze del Ministero della Difesa – Marina Militare, dal xxxxxxx all'xxxxxx (data del congedo per	
	infermità permanentemente invalidanti), transitando dal xxxxxxx nelle aree	
	funzionali del personale civile del Ministero;	
	• di aver chiesto, con domanda presentata il xxxxxx, il riconoscimento	
	della dipendenza da causa di servizio dell'infermità « <i>Discopatie L4-L5 e L5-</i>	
	<i>SI</i> » diagnosticatale e l'attribuzione dell'equo indennizzo;	
	• di essere stata sottoposta, in data xxxxxxx, a visita presso la	
	Commissione Medica Ospedaliera (CMO) di xxxxxxx che, con verbale mod.	
	xxxxxxx, le ha diagnosticato « <i>Discopatie L4-L5 e L5-SI</i> » con ascrizione	
	entro i riferimenti di cui alla Tabella B;	
	• che con parere n. xxxxxxx, reso nell'adunanza n. xxxx del xxxxx, il	
	Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) ha negato la dipendenza	
	da causa di servizio della ridetta infermità «[...] <i>trattandosi di un processo</i>	
	<i>degenerativo cronico causato da un dismetabolismo primitivo della</i>	
	<i>cartilagine articolare, sulla cui etiopatogenesi svolge un ruolo determinante il</i>	
	<i>sovraccarico dovuto a squilibrio statico, per incongruenze dovute ad errori</i>	
	<i>nello sviluppo delle componenti articolari. Poiché nel relativamente breve</i>	
	2	

	<i>servizio prestato non sono intervenuti microtraumatismi ripetuti tali da creare</i>	
	<i>un eccesso di lavoro delle articolazioni interessate, per un periodo di tempo</i>	
	<i>sufficiente a giustificare una modificazione strutturale, non può riconoscersi</i>	
	<i>neppure la concausalità degli allegati eventi di servizio nel processo evolutivo</i>	
	<i>tipicamente ingravescente di questa patologia [...]»;</i>	
	• che, in aderenza al parere reso dal CVCS, con decreto n. xxxxx	
	dell'xxxx il Ministero della Difesa ha negato la dipendenza da causa di servizio	
	dell'infermità diagnosticatale;	
	• che con verbale mod. xxx n. xxxxxx del xxxxx il Dipartimento Militare	
	di Medicina Legale di xxxxxx – 1 ^a CMO Marina le ha diagnosticato «4)	
	<i>Prolasso Vaginale di 1° Grado con deficit funzionali; 1) Discopatia L4-L5 e</i>	
	<i>L5-S1» e dichiarato la sua permanente non idoneità al servizio M.M.</i>	
	incondizionato;	
	• di aver chiesto, con istanza del xxxxxxxx, il riconoscimento della	
	dipendenza da causa di servizio dell'infermità « <i>Prolasso Vaginale di 1° Grado</i>	
	<i>con deficit funzionali» e l'attribuzione in proprio favore dell'equo indennizzo;</i>	
	• che con nota prot. n. xxxxxxxx del xxxxx (reiterata con nota prot. n.	
	xxxxxx del xxxxx) il Ministero della Difesa ha chiesto di integrare l'istanza;	
	• di aver chiesto all'INPS, con domanda del xxxxx, il riconoscimento	
	della pensione privilegiata ordinaria per l'infermità « <i>Prolasso vaginale di 1°</i>	
	<i>grado con deficit funzionali»;</i>	
	• che con provvedimento prot. n. xxxxxxxx del 7.3.2023 il Ministero della	
	Difesa ha rigettato la domanda sulla base del suo intervenuto transito nelle	
	corrispondenti aree funzionali civili, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.l.	
	6.12.2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla l. 22.12.2011, n. 214);	
	3	

	• che con riferimento alla prima istanza, relativa al riconoscimento della	
	dipendenza da causa di servizio dell' <u>infermità Discopatie L4-L5 e L5-S1</u> ,	
	xxxxx avrebbe svolto, quale « <i>Addetto</i> », incarichi e mansioni consistenti nello	
	spostamento di pesanti carichi. Parimenti, i servizi svolti quale « <i>Guardia</i> » e	
	« <i>Guardia Sentinella</i> » avrebbero causato un notevole aggravio del tratto	
	lombo-sacrale, in quanto la voluminosa attrezzatura avrebbe determinato un	
	continuo carico nonché l'incessante movimentazione di un peso estraneo a	
	quello del proprio corpo. Infine, anche il disimpegno del ruolo di « <i>Radarista</i> »	
	avrebbe inciso sulle condizioni di salute, comportando un'ampia reperibilità e	
	lo svolgimento di turni anche in orari notturni. Con riferimento all'iscrizione	
	tabellare (Tabella B), la patologia in esame avrebbe un carattere fortemente	
	« <i>ingravescente</i> » e dovrebbe comportare un adattamento della classificazione,	
	che sarebbe congruo ricondurre alla Tabella A 8^ categoria;	
	• che con riferimento alla seconda istanza, tesa al riconoscimento della	
	dipendenza da causa di servizio del <u>Prolasso vaginale di 1° grado con deficit</u>	
	<u>funzionali</u> , il rigetto ministeriale è stato motivato con l'improcedibilità della	
	stessa istanza, perché avanzata in un momento (il xxxxxx) successivo rispetto	
	al transito della xxxxx nei ruoli civili della Marina Militare (avvenuto il	
	xxxxx). Tale motivazione non troverebbe alcun fondamento nel dettato	
	normativo (art. 6 del d.l. n. 201/2011), la cui <i>ratio</i> andrebbe individuata nella	
	volontà di abrogare (tra l'altro) l'istituto dell'accertamento della dipendenza	
	dell'infermità da causa di servizio nei confronti di coloro i quali, dal momento	
	di entrata in vigore della norma, avessero ricoperto il ruolo di dipendente	
	pubblico, contraendo l'infermità in costanza di servizio. Le mansioni svolte	
	avrebbero avuto un ruolo determinante nell'insorgenza dell'infermità	
	4	

	diagnosticata, come emergerebbe dal referto medico del xxxxxx a firma della	
	dott.ssa Mazzei (citato nell'ambito del verbale mod. xxxxxx della 1^ CMO di	
	xxxxx). La patologia dovrebbe essere ascritta entro i riferimenti di cui alla	
	Tabella A, nello specifico nell'ambito della 7^ Categoria;	
	In relazione a quanto precede, la sig.ra xxxxxx ha chiesto di:	
	• previo annullamento del decreto del Ministero della Difesa n. xxxx	
	dell'xxxx e del provvedimento prot.n. xxxxxxxx del medesimo Ministero datato	
	xxxxxxx nonché di ogni atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e/o	
	conseguenziale, accertare e dichiarare, ai fini del riconoscimento della	
	pensione privilegiata ordinaria, la dipendenza da causa o da concausa di	
	servizio delle infermità « <i>Discopatie L4-L5 e L5-S1</i> » e « <i>Prolasso Vaginale di</i>	
	<i>1° Grado con deficit funzionali</i> », con conseguente ascrivibilità,	
	rispettivamente, alla 8^ e alla 7^ Categoria della Tabella A o ad altra categoria	
	di compenso riconosciuta in corso di causa anche a mezzo CTU;	
	• conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al	
	riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria a far data dal	
	collocamento in quiescenza; con vittoria di spese;	
	• in via istruttoria, disporre CTU al fine di accertare la dipendenza da	
	causa e/o da concausa di servizio delle due infermità nonché la relativa	
	ascrizione a categoria di compenso, anche per cumulo;	
	- il Ministero della Difesa si è costituito con memoria depositata il xxxxx,	
	con cui ha chiesto di:	
	• <i>in via preliminare</i>, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del	
	giudice contabile, sulla considerazione che l'accertamento della dipendenza da	
	causa di servizio, presupposto del diritto all'equo indennizzo come del diritto	
	5	

	alla pensione privilegiata, rientrerebbe nella giurisdizione del giudice del	
	rapporto di lavoro (da individuarsi, per il caso di dipendente militare, nel	
	giudice amministrativo) mentre alla Corte dei conti, quale giudice delle	
	pensioni pubbliche, sarebbe devoluta quella sul diritto alla pensione	
	privilegiata;	
	• <i>in via subordinata</i>, accertare e dichiarare il proprio difetto di	
	legittimazione passiva, in quanto il Ministero non sarebbe competente alla	
	determinazione e alla concessione del diritto alla pensione privilegiata, di	
	esclusiva competenza dell'INPS;	
	• nel <i>merito</i>, rigettare il ricorso perché inammissibile e infondato.	
	La ricorrente non avrebbe provato la sussistenza del nesso causale o concausale	
	fra le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e l'insorgere della	
	malattia, essendosi limitata a formulare censure tendenti a contestare la	
	conclusione tecnico-scientifica raggiunta dal Comitato con argomentazioni di	
	carattere personale. Quanto all'istanza avanzata in vista del riconoscimento	
	della dipendenza da causa di servizio del « <i>Prolasso vaginale di 1° grado con</i>	
	<i>deficit funzionali</i> », il decreto ministeriale di rigetto del xxxx – coerente con la	
	prassi amministrativa del tempo – è stato annullato (<i>ex art. 21-nonies</i> della l.	
	7.8.1990, n. 241) con nota xxxxx a fronte della sopravvenuta diversa lettura	
	del quadro normativo operata dalla giurisprudenza amministrativa;	
	- l'INPS si è costituito con memoria depositata il xxxxxx, chiedendo di:	
	• <i>in via preliminare</i>, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione	
	passiva dell'INPS, atteso che i provvedimenti impugnati sono stati adottati	
	dall'amministrazione di appartenenza della ricorrente e l'Istituto riveste solo	
	la qualità di ordinatore secondario di spesa;	
	6	

	• in mancanza, nel <i>merito</i>, rigettare la domanda, in quanto infondata in	
	fatto e diritto, difettando i presupposti di legge per la concessione della	
	pensione privilegiata. Requisito indispensabile per il conseguimento del diritto	
	alla pensione privilegiata sarebbe infatti la circostanza che le patologie	
	riscontrate nel dipendente siano qualificabili come infermità e che le stesse	
	siano ascrivibili a causa di servizio; circostanza assente nel caso in esame.	
	Inoltre, stante la riconducibilità al paradigma della discrezionalità tecnica della	
	valutazione del quadro morbosco diagnostico alla ricorrente, il parere nel quale	
	tali valutazioni sono contenute potrebbe essere oggetto di annullamento solo	
	ove si riscontri in esso la presenza, oltre che della violazione di legge e	
	dell'incompetenza, di vizi logici macroscopici (irragionevolezza manifesta o	
	palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto	
	incidenti sulla valutazione medica finale), nella fattispecie assenti;	
	- all'udienza dell'8.4.2025 l'Avv. Loria, per la ricorrente, ha illustrato la	
	fattispecie come da scritti difensivi, insistendo per la CTU e confermando le	
	conclusioni in atti; l'Avv. De Leonardis, per l'INPS, si è riportato alla memoria	
	e alle conclusioni ivi rassegnate;	
	- il ricorso deve essere respinto perché inammissibile ai sensi dell'art. 153,	
	comma 1, lett. b), del d.lgs. 26.8.2016, n. 154 (codice della giustizia contabile),	
	atteso che: con riferimento all'infermità « <i>Discopatie L4-L5 e L5-S1</i> », non è	
	stata avanzata alcuna domanda di pensione privilegiata; quanto all'infermità	
	« <i>Prolasso Vaginale di 1° Grado con deficit funzionali</i> », l'annullamento	
	dell'originario decreto ministeriale di rigetto dell'istanza formulata dalla sig.ra	
	xxxxxx comporta la prosecuzione della relativa attività istruttoria ai sensi del	
	d.P.R. 29.10.2001, n. 461 (art. 2 del provvedimento del 6.3.2025);	
	7	

	- stante la manifesta inammissibilità del ricorso, derivante dalla domanda	
	relativa all'infermità « <i>Discopatie L4-L5 e L5-S1</i> », le spese sono poste a carico	
	della ricorrente nella misura di € 250,00 per ciascuna parte resistente.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n. 37709 , lo respinge.	
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 250,00 per ciascuna parte	
	resistente.	
	Così deciso in Bari, all'esito della pubblica udienza dell'8.4.2025.	
	Il Giudice	
	Giovanni Natali	
	Depositata il 16.5.2025 (f.to digitalmente)	
	Il Funzionario	
	Franca Maria Alfarano	
	(f.to digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs.	
	30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi	
	causa.	
	Il Giudice	
	Giovanni Natali	
	Depositata il 16.5.2025 (f.to digitalmente)	
	8	

